



# Enti locali & Federalismo

IN EDICOLA  
E IN DIGITALE

**Patrimoni**  
Il primo mensile per crearli, gestirli e accrescerli si rinnova.

www.classabbonamenti.com

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Le novità del decreto Mit. Distanze minime tra le postazioni per evitare sanzioni doppie

## Stop agli autovelox selvaggi Con limiti inferiori di oltre 20 km/h rispetto alla norma

DI ENRICO SANTI

**S**top agli autovelox sulle strade che presentano limiti di velocità inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite previsto dal codice per la tipologia di strada. Obbligo di distanze minime tra le varie postazioni per evitare duplicazioni dei rilevamenti della velocità. Sono alcune delle principali novità in materia di collocazione delle postazioni di controllo e di utilizzo dei dispositivi e dei sistemi di misurazione dei limiti di velocità dei veicoli, secondo la disciplina prevista dal nuovo decreto adottato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **Matteo Salvini**, di concerto con il Viminale.

**Postazioni mobili di controllo sulle strade extraurbane.** Per quanto riguarda le strade fuori del centro abitato, la postazione mobile di controllo della velocità può essere collocata, di norma, esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall'ente proprietario non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a 4 km nelle autostrade, a 3 km nelle strade extraurbane principali e a 1 km nelle altre strade extraurbane.

**Postazioni mobili sulle strade urbane.** Dentro il centro abitato, sulle strade urbane di scorrimento la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h. Il posizionamento è consentito in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale oppure condizioni di significativa incidentalità stradale, esclusivamente quando il ridotto limite di velocità



Matteo Salvini

sia esteso a un tratto di almeno 400 metri. La postazione mobile può essere collocata sulle strade urbane di quartiere e urbane locali soltanto se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h. La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1 km sulle strade urbane di scorrimento e a 500 metri per le strade urbane ciclabili e per le strade locali.

**Postazioni fisse sulle strade extraurbane.** Fuori del centro abitato, nei tratti di autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali il limite massimo di velocità consentito, di norma, deve essere pari o comunque non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada.

**Postazioni fisse sulle strade urbane.** Per la collocazione delle postazioni fisse dentro il centro abitato, l'ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali. Sulle strade urbane di scorrimento la postazione fissa, salvo particolari eccezioni, può essere collocata se il limite massimo di velocità consentito, è pari a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h. Non è consentito installare postazioni fisse nei tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada. La distanza minima deve essere di almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l'ambito extraurbano.

NUOVO CODICE DELLA STRADA IN AULA ALLA CAMERA

### Alcolock per chi ha commesso reati in stato di ebbrezza

DI ENRICO SANTI

**A**lcolock e divieto assoluto per almeno due anni di assumere bevande alcoliche prima di mettersi al volante se il conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Inasprimento delle sanzioni pecuniarie per la guida con il telefono e per l'eccesso di velocità. Obbligo per i monopattini del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa. Sono queste alcune delle importanti modifiche del codice della strada previste dal disegno di legge C 1435-A recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice, il cui esame in prima lettura prosegue in aula alla Camera.

**Guida in stato di ebbrezza alcolica.** Il disegno di legge prevede un forte inasprimento delle sanzioni per chi commette i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica nelle due fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del codice della strada. In caso di condanna, sulla patente rilasciata in Italia sarà apposto dal Prefetto il codice unionale 68 (alcol zero alla guida) o 69 (guida con l'alcolock, cioè il dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero) per un periodo di almeno due anni nell'ipotesi del tasso alcolemico sopra 0,8 e fino a 1,5 g/l o di almeno tre anni nell'ipotesi del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Inoltre, le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica saranno aumentate di un terzo se sulla patente sono stati inseriti i codici unionali 68 e 69 e sono raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l'alcolock o i relativi sigilli. I titolari di patente rilasciata in Italia, sulla quale è stato apposto il codice unionale 68 oppure 69 potranno guidare veicoli a motore M (veicoli per il trasporto di persone) o N (veicoli per il trasporto di merce) soltanto se su questi veicoli sarà funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero.

**Sosta sugli spazi per invalidi.** Saranno inasprite le sanzioni pecuniarie per le violazioni relative alla sosta sugli stalli per invalidi, che per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote saliranno dagli attuali 80 euro a 165 euro e per gli altri veicoli da 165 a 330 euro.

**Guida con il telefono.** Per la guida faccenda uso di apparecchi radiotelefonici, computer portatili, notebook, tablet o cuffie sonore, rispetto all'attuale importo di 165 euro è previsto l'aumento della sanzione pecuniaria a 250 euro della sanzione in caso di prima violazione e a 350 euro in caso di recidiva nel biennio.

**Eccesso di velocità.** Per l'ipotesi del superamento di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h del limite massimo di velocità, la sanzione di 173 euro sarà aumentata a 220 euro se la violazione sarà compiuta all'interno di un centro abitato per almeno due volte nell'arco di un anno e scatterà altresì la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

**Sospensione breve della patente.** Per alcune violazioni stradali (ovvero quelle che statisticamente causano incidenti stradali) viene prevista la sanzione della sospensione breve e immediata della patente di guida, che si applica qualora al momento dell'accertamento dell'illecito risulti un budget residuo dei punti patente inferiore a venti punti. La durata della sospensione sarà di sette giorni, se i punti patente rimasti sono compresi tra dieci e diciannove, e di quindici giorni se i punti patente sono meno di dieci.

**Monopattini.** I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica avranno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il casco dovrà essere indossato da tutti i conducenti di monopattini, a prescindere dall'età. La circolazione sarà limitata alle sole strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Infine, diventerà obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile.

**Abbandono di animali.** Le pene previste dall'art. 589-bis, comma 1, del codice penale sull'omicidio stradale e dall'art. 590-bis sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime si applicheranno anche a chi abbandonerà animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, qualora dall'abbandono derivi un incidente stradale che cagioni rispettivamente la morte o lesioni personali. Invece, con riferimento all'art. 727 del codice penale, la pena prevista per chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività sarà aumentata di un terzo qualora avvenga su strada o nelle relative pertinenze; inoltre, se il fatto è commesso mediante l'uso di veicoli, scatterà anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

**Neopatentati.** Vengono allungate nel tempo, ma alleggerite, le restrizioni per i neopatentati di cat. B, che per i primi tre anni (non più soltanto per il primo anno) potranno guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, fino a 75 kW/t (rispetto all'attuale limite più restrittivo di 55 kW/t) e veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plugin, con potenza massima di 105 kW (anziché 70 kW).

Supplemento a cura  
di Francesco Cerisano  
fcerisano@italioggi.it